

**Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'elaborazione di studi di fattibilità previsti dall'art. 10 c. 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.****1. Soggetti destinatari del contributo.**

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:

- a) i Comuni che abbiano stipulato fra loro una convenzione per la predisposizione dello studio di fattibilità, mediante l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA, finalizzato alla:
- riorganizzazione istituzionale volta alla fusione fra Comuni (L.R. n. 25/92 art. 3 lett. d);
 - riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di un'Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana.

La convenzione dovrà contenere l'indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di riorganizzazione comunale, l'individuazione del Comune capofila tenuto all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti minimi oggetto dello studio e i requisiti essenziali del disciplinare di incarico e del relativo cronoprogramma.

- b) le Unioni Montane di cui alla L.R. n. 40/2012, già costituite, che deliberino l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA dello studio di fattibilità in ordine alla:
- riorganizzazione delle strutture e dei servizi a seguito di aggregazione delle Unioni stesse o di conferimento di nuove funzioni fondamentali dai Comuni ad esse appartenenti.

2. Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione.

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di:

- progetti di fusione di Comuni integrati da attività di comunicazione e informazione della cittadinanza e di preliminare sondaggio per verificare il consenso degli elettori;
- progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana;
- progetti di riorganizzazione gestionale dell'Unione montana per l'esercizio di nuove funzioni fondamentali ad esse conferite dai Comuni di appartenenza o finalizzati a valutare gli effetti derivanti dall'ampliamento del proprio ambito territoriale.

Obiettivo dello studio è quello di fornire una base conoscitiva con indicazioni utili per valutare la fattibilità organizzativa e gestionale delle scelte associative o di ampliamento istituzionale evidenziando gli effetti, le criticità, le opportunità afferenti al progetto di riorganizzazione funzionale/istituzionale.

Saranno finanziati i progetti che riguardano:

2.1. la riorganizzazione sovra comunale istituzionale finalizzata alla FUSIONE DI COMUNI

L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, un'analisi delle condizioni di natura tecnica, organizzativa e politica che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondano agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali, territoriali ed economici.

Il suddetto studio di fattibilità, evidenziando le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione tra i Comuni è diretto a prefigurare le caratteristiche del nuovo Comune illustrando le opportunità e le prospettive di sviluppo generate dal percorso di unificazione.



6cd7d420



A pena di inammissibilità, lo studio di fattibilità dovrà contenere:

- a) le ragioni storiche, le caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori dei Comuni interessati a supporto del progetto di fusione;
- b) le realtà organizzative ed economico-contabili, le esperienze associative delle singole Amministrazioni Comunali;
- c) l'attività di informazione e comunicazione della popolazione e dei soggetti economici, sociali, culturali presenti nel territori coinvolti nella fusione sulle opportunità e prospettive di sviluppo generate dal percorso di unificazione sia in termini di organizzazione della struttura, che in termini di erogazione dei servizi pubblici, evidenziando le economie di scala e le ricadute positive conseguibili nel medio periodo;
- d) l'attività di sondaggio della popolazione per verificare il grado di consenso al progetto di unificazione e le indicazioni sulla scelta del nome del nuovo Comune.

2.2. La costituzione di UNIONI DI COMUNI (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) con popolazione complessiva non inferiore ai valori dell'area omogenea di riferimento (area ad elevata urbanizzazione 20.000 abitanti, area del Basso veneto 8000 abitanti, area del Veneto centrale 10.000 abitanti) costituita da comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, e non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana. I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:

- la verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione di un'Unione di comuni, rispetto alla situazione di partenza;
- l'individuazione delle funzioni fondamentali (almeno 4) che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata;
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione di Comuni.

2.3. La riorganizzazione dell'UNIONE MONTANA (L.R. n. 40/2012) già costituita, per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai comuni di appartenenza o per effetto di aggregazione tra Unioni montane.

Tali progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere:

- individuazione delle nuove funzioni fondamentali che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata, nonché la verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario con indicazione di eventuale utilizzo di personale comunale trasferito/comandato/distaccato;
- individuazione del nuovo assetto organizzativo, nel caso di ampliamento dell'ambito territoriale, con riferimento all'impiego del personale, all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature esistenti, lo schema di organigramma e la bozza di statuto del nuovo Ente.

3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'80% delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione, al lordo di IVA, con un massimo di € 7.000,00 per singolo progetto e, nel caso di fusione di Comuni, non potrà superare l'importo di € 10.000,00 se riguarda fino a 3 comuni, contributo aumentato a € 12.000,00 se la fusione coinvolge oltre 3 comuni.

STUDIO DI FATTIBILITÀ: OGGETTO		FINO A 3 COMUNI	OLTRE 3 COMUNI
Fusione di Comuni		€ 10.000,00	€ 12.000,00
Unione di Comuni	€ 7.000,00		
Unione montana	€ 7.000,00		

Il contributo sarà erogato per il conferimento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA i quali nel proprio preventivo di spesa dovranno indicare le date degli stati di avanzamento dei lavori. Sono escluse dal beneficio regionale forme di collaborazione in condizione di subordinazione. Non saranno



in ogni caso ammessi gli oneri riferiti alle spese per il personale interno dell'Ente impiegato nell'elaborazione dello studio di fattibilità.

Nell'assegnazione dei contributi sarà data preferenza alle richieste di contributi nel seguente ordine di priorità:

- studio di fattibilità per la fusione dei Comuni;
- studio di fattibilità per la costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 TUEL) a cui partecipa il maggior numero di comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali;
- studio di fattibilità per la riorganizzazione di una Unione montana o per l'aggregazione di Unioni montane.

4. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione montana e indirizzata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali va trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del **30 aprile 2018**, a pena di inammissibilità.

Alla domanda redatta sulla modulistica, di cui all'**Allegato A**, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti locali e Strumentali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per i progetti riguardanti la fusione di comuni e la costituzione di una Unione di Comuni:

- 1) deliberazioni del competente organo di ciascun Comune con le quali viene approvata la convenzione che disciplina i contenuti minimi del progetto di studio di fattibilità, individua l'ente capofila deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale;
- 2) convenzione sottoscritta da tutti i Comuni;
- 3) copia della determina dell'ente capofila di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con indicazione del costo del progetto al lordo di IVA e cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico compatibili con i termini di rendicontazione della spesa per la liquidazione del contributo regionale.

Per la riorganizzazione dell'Unione montana nell'esercizio di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni di appartenenza o per progetti di aggregazione tra Unioni montane:

- 1) deliberazione del competente organo dell'Unione montana assunta che autorizza l'affidamento dell'incarico esterno per l'elaborazione dello studio di fattibilità;
- 2) determinazione del responsabile del servizio preposto di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con esposizione del cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico e i contenuti minimi e il costo del progetto.

Non potranno essere concessi contributi per progetti di fusione o di riorganizzazione sovracomunale già presentati e/o finanziati nel triennio precedente.

La medesima aggregazione di Comuni è ammessa alla presentazione di un unico progetto. Nel caso in cui un comune partecipi a più progetti sarà finanziato quello che coinvolge il maggior numero di Comuni. L'assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali che provvederà con proprio decreto, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, con le priorità previste al precedente punto 3. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

5. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato al Comune capofila e all'Unione montana su presentazione entro il 31.10.2018 di:

1. deliberazione del competente organo del Comune capofila o Unione montana di presa d'atto del progetto di fattibilità;



6cd7d420



2. documentazione di spesa (determina di liquidazione, fattura e mandato di pagamento) comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione del progetto di riorganizzazione sovracomunale;
3. copia dello studio di fattibilità;
4. resoconto sulle attività di comunicazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei vari soggetti presenti nei territori interessati dalla fusione e sugli esiti dell'attività di sondaggio.

Ai fini del contributo saranno ammesse le fatture riferite all'anno di presentazione della richiesta di beneficio regionale.

Eventuali economie di spesa a seguito del numero insufficiente di richieste o per qualsiasi altro motivo potranno essere riassegnate agli enti ammessi al beneficio regionale, ad incremento del contributo che non potrà comunque superare il 90% della spesa sostenuta.

Per il finanziamento degli studi di fattibilità si propone di utilizzare lo stanziamento di € 50.000,00, a carico del capitolo n. 101743 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta sufficiente disponibilità e di rinviare a provvedimenti successivi l'assegnazione e la liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari che risulteranno ammissibili secondo i criteri suindicati e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.



6cd7d420

